

STUDIO LEGALE

avv. Alfredo Altobelli

81031 Aversa (CE) - Via Cicerone n°51 ☎ 081.890.38.82 📠 081.188.52.245
pec: alfredo.altobelli@avvocatismcv.it peo: studioaltobelli@libero.it
P. IVA 03119580615 COD. Fisc.: LTBLRD68R24A512C

TRIBUNALE DI SIENA

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per la docente **Picone Severina**, nata a Villaricca (NA) il 29.01.1971, C.F. PCNSRN71A69G309O, residente in Parete (CE) alla Via S. Giuseppe Lavoratore n. 17, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Cicerone n°51, presso lo studio dell'avv. ALFREDO ALTABELLI, (il quale, ai sensi della L. 80/2005, dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al fax n° 081.18852245, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: alfredo.altobelli@avvocatismcv.it) dal quale è rappresentata e difesa, in forza di procura *ad litem* in calce al presente atto,

- ricorrente-

c o n t r o

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in Roma, Via Trastevere n. 76/A, C.F. 800185250588, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui elettivamente domicilia in Firenze in via degli Arazzieri n. 4, 50100, pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it, ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, con sede in Via Mannelli n.113, 50136 Firenze, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pec: drto@postacert.istruzione.it;

- **Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della provincia di Siena**, con sede in Piazza Matteotti n. 30, 53100, Siena, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pec: uspsi@postacert.istruzione.it, -

resistenti-

P r e m e s s a

- la ricorrente Picone Severina è docente abilitata all'insegnamento della scuola primaria, posto comune, classe di concorso EEEE, attualmente in servizio presso l'I.C. Lorenzetti, via della Murata, Rosia (SI), in virtù della mobilità anno scolastico 2016-2017, del 24.8.2016(**all. n. 1**);
- la stessa, utilmente collocata nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) è stata immessa in ruolo, in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, Fase C, giusta contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio del 18.12.2015 presso l'USR per Regione Lazio, Ufficio IV, ambito territoriale di Roma, con assegnazione alla sede provvisoria presso l'I.C. Martin Luther King, (**all. n. 2**), dove ha svolto regolarmente l'anno di prova con esito favorevole;
- in virtù dell'articolo 1, comma 108, della L. n. 107/2015 del C.C.N.I. del 8.4.2016 (concernente la mobilità del personale docente, educativo, ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016-2017) nonché dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 di applicazione delle disposizioni del predetto C.C.N.I., la ricorrente partecipava alla citata procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016-2017, Fase C, stante l'immissione in ruolo nell'anno 2015/2016 proveniente da GAE, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale;
- pertanto la stessa inoltrava all'USP di Roma, secondo quanto previsto dalla normativa di settore e nei termini in essa stabiliti, domanda di mobilità, (**all. n. 3**) per assegnazione dell'ambito a livello nazionale, indicando quale prima preferenza territoriale la Campania ambito 0008, e di seguito gli ulteriori ambiti della Campania relativi alla classe di concorso EEEE (Campania: ambiti 0017, 0016, 0018, 0014, 0011, 0007, 0012, 0013, 0010, 0020, 0021, 0009, 0005, 0019, 0001, 0023, 0025, 0015, 0026, 0022, 0024, 0027, 0028) ed indicando, di seguito, gli ambiti appartenenti alla Regione Lazio, Toscana, Umbria e Marche, come emerge dalla succitata domanda di mobilità e versata in atti;
- la domanda di mobilità veniva validata dal MIUR, con il riconoscimento di un punteggio base pari a punti 22, oltre al punteggio aggiuntivo per ricongiungimento

al coniuge nel comune di residenza pari a punti 6, **per un totale di punti 28** (all. 4);

- inoltre, nel convalidare la predetta domanda di mobilità alla ricorrente, il MIUR ometteva, in maniera del tutto arbitraria ed illogica, **il riconoscimento di ulteriori punti 9, per n. 3 anni di servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente nelle scuole statali**, in aperta violazione di quanto stabilito dall' O.M n. 241/2016 e dal C.C.N.I. del 08.4.2016;

- la ricorrente in data 30.06.2016 e 01.08.2016 inoltrava reclami all'USP di Roma, richiedendo, nel rispetto della succitata normativa, il riconoscimento degli ulteriori 9 punti, chiedendo, quindi, senza esito alcuno, la validazione del punteggio totale pari a punti 37, comprensivi di 6 punti per il ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza (**all. n. 5 a – 5 b**);

- del tutto inaspettatamente attesa l'assenza di qualsivoglia conoscenza, ad oggi, in ordine all'effettiva applicazione del cd. algoritmo utilizzato dal sistema informatico del MIUR veniva trasmesso alla docente Picone Severina la comunicazione di assegnazione per il triennio 2016-2018 in Toscana, ambito TOS 0000025, (**all. n. 1**), I.C. Lorenzetti, che era stato scelto dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità alla posizione n. 41, ovvero in uno degli ultimi ambiti di preferenza indicati (**all. n. 3**);

- l'amministrazione scolastica, anziché assegnare la ricorrente presso uno degli ambiti della Campania indicati nella domanda tra quelli di preferenza, si badi non solo Campania ambito 0008 (*prima scelta*) ma, altresì ambiti 0017, 0016, 0018, 0014, 0011, 0007, 0012, 0013, 0010, 0020, 0021, 0009, 0005, 0019, 0001, 0023, 0025, 0015, 0026, 0022, 0024, 0027 e 0028, attribuiva alla stessa, quale sede definitiva per il triennio 2016-2018, l'ambito 0025 Toscana, in maniera erronea ed illogica, in ragione delle molteplici illegittimità poste in essere in particolare la violazione dell'art.6 del C.C.N.I. del 8.4.2016 nonché dell'Allegato 1 al C.C.N.I.;

- dal bollettino dei trasferimenti relativi alla scuola primaria pubblicato sul sito del MIUR Regione Campania, risulta *ictu oculi* che, docenti, rientranti nelle

operazioni di mobilità, con punteggio di fatto inferiore alla ricorrente hanno ottenuto l'assegnazione Triennale in Campania, presso uno degli ambiti indicati dalla ricorrente tra quelli di preferenza (**all. n. 6**);

- si aggiunga, circostanza non trascurabile e che ulteriormente evidenzia l'illegittimità dell'operato del MIUR nella fattispecie che ci occupa, la docente Picone Severina, appartenente alla Fase C della mobilità *de qua*, è stata, altresì, "SCAVALCATA" nelle sedi dalla stessa prioritariamente scelte, da altri docenti collocati nella Fase D (**all. n. 7**) in violazione al principio della successione tra le fasi sancite dal C.C.N.I., in virtù del quale i docenti di Fase D "*potranno, in deroga al vincolo triennale proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti*";

- pertanto, alla luce delle esposte circostanze fattuali, nonché in ragione delle evidenti e macroscopiche illegittimità poste in essere dall'amministrazione resistente nella procedura di mobilità *de qua*, come meglio si chiarirà in prosieguo, risulta evidente il diritto della docente Picone Severina ad ottenere l'assegnazione per il triennio 2016-2018 in uno degli ambiti della Regione Campania indicati dalla stessa tra quelli di preferenza nella domanda di mobilità Campania ambito 0008 prima scelta, e di seguito ambiti 0017, 0016,0018, 0014, 0011, 0007, 0012, 0013, 0010, 0020, 0021, 0009, 0005, 0019, 0001, 0023, 0025, 0015, 0026, 0022, 0024, 0027 e 0028.

Pertanto la pretesa della ricorrente è fondata per le seguenti considerazioni in

D I R I T T O

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 COMMA 108, L. 107/2015, DELL'ART. 6 DEL C.C.N.I. DEL 8.4.2016 NONCHÉ DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241/2016 - VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL C.C.N.I. DI MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE DEL 8.4.2016 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI

IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 (CONVERTITO IN L. N. 333/2001) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA I LAVORATORI DI CUI AL D. LGS. 165/01 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

ooooo

In via assolutamente preliminare deve escludersi la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in sovrannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.

Ciò posto, al fine di meglio comprendere le illegittimità ed erroneità poste in essere dal MIUR e per esso dagli organi periferici (USR provinciali) nell'ambito delle operazioni relative alla mobilità 2016, con particolare riferimento alla assegnazione della ricorrente per il triennio 2016-2018 in Toscana ambito 0025, presso l'I.C. Lorenzetti, via della Murata, Rosia (SI), si rendono necessari taluni chiarimenti in ordine al corposo quadro normativo che ha interessato la vicenda che ci occupa.

§§§

A. Come noto, la L 107/2015 ha previsto, per l'anno 2015-2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato articolato in quattro fasi distinte, Zero, A, B e C per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In particolare, per quanto attiene al caso che ci occupa, l'art. 1, comma 108 della citata legge, ha previsto *“per l'anno scolastico 2016-2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo*

indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b, assunti ai sensi del comma 98 lettere B e C. Successivamente i docenti di cui al comma 96, lettere a e b assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettera b e c, e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016-2017, alle operazioni in mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini della attribuzione dell'incarico triennale....”

Dunque in virtù della norma appena richiamata, la procedura di mobilità risulta articolata in due successive fasi: la prima fase è stata prevista a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015 che hanno avuto così la precedenza rispetto ai neoassunti dal 1.9.2015, su tutti i posti vacanti e disponibili compresi quelli delle Fasi B e C del piano straordinario assunzioni di cui alla L.107/2015; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su ambito territoriale a livello nazionale. Successivamente con il C.C.N.I. “*Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016-2017*” sottoscritto in data 8.4.2016 e la contestuale Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, si dava effettivamente il via alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, con la previsione di quattro distinte e successive fasi: **Fase A**, laddove sono stati previsti i trasferimenti all'interno delle singole province, **Fase B, C e D**, laddove si è proceduto ai movimenti dei docenti tra province con trasferimenti tra ambiti territoriali. In particolare l'art. 6 del contratto collettivo nazionale integrativo, rubricato “*Fasi dei*

trasferimenti e dei passaggi”, disciplina in dettaglio le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

È opportuno riportare integralmente la fase C di rilievo nel presente giudizio: *“Gli assunti dell’anno scolastico 2015/2016 da fase B e C del piano assunzionale 15-16 provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015-2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”*.

Per quanto attiene la Fase D, poi, da specificare per le ragioni che meglio si chiariranno in prosieguo, essa è riservata agli assunti dell’anno scolastico 2015-2016 da fase assunzionale Zero ed A del piano di cui alla L. 107 2015 provenienti dalle graduatorie di concorsi i cui destinatari possono proporre *“istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito”* dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. Dunque solamente sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti.

Ancora, sempre in relazione al quadro normativo, va evidenziato l’Allegato 1 al C.C.N.I. che, ripercorrendo l’ordine delle operazioni dei movimenti e precisando che **l’ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto**, ha stabilito, in ordine *“all’effettuazione della Fase C, Ambiti Nazionali”*, che *“partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del Piano straordinario di assunzioni 15-16 da graduatorie ad esaurimento. Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.... L’ordine in cui*

verranno vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM ”.

Detto allegato regola, inoltre, l'effettuazione della **Fase C**, per gli ambiti nazionali, nonché l'effettuazione della **Fase D** delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del C.C.N.I. del 8.4.2016, ponendole in fase subordinata l'una all'altra **dando precedenza la Fase C e prevedendo lo scorrimento della fase solamente per i posti residuati.**

Si aggiunga, per completezza, che l'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, di applicazione del C.C.N.I. del 8.4.2016, art. 9 comma 10, stabilisce che *“nella Fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere fino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1 della L.107/2015, lettera B), dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali utilizzando fino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti uffici scolastici regionali”* ed altresì, al comma 17 sempre dell'art. 9 stabilisce il criterio della vicinorietà, in virtù del quale, nelle ipotesi di indicazione incompleta delle province, l'assegnazione del docente sarebbe stata effettuata tenendo conto della catena di vicinanza tra gli ambiti indicati: *“Il personale del comma 96 dell'art.1 della L 107/2015, lettera B), immesso in ruolo ai sensi dell'articolo 98 dell'art. 1 della L. 107/2015 lettere B) e C) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domande incomplete il sistema completerà la domanda seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretati dall'ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza delle province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito del MIUR nell'apposita sezione mobilità 2016/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente OM”.*

Dunque, in considerazione delle disposizioni normative sopra richiamate, con particolare di riferimento all'articolo 6 del C.C.N.I. del 8.4.2016 e all'allegato 1 del C.C.N.I. citato, le stesse, come acclarato da unanime giurisprudenza, appaiono chiare “regole operative”, atteso che in virtù del citato art. 6 la domanda di mobilità deve essere esaminata dall'amministrazione scolastica seguendo l'ordine di preferenza indicato dalla docente, mentre da Allegato 1 al C.C.N.I. prevede che se più docenti hanno espresso la loro preferenza per lo stesso ambito prevale il docente partecipante con un punteggio più alto.

Quanto appena esposto è stato completamente disatteso e/o ignorato dall'amministrazione scolastica resistente, se si considera che, nel caso che ci occupa docenti con punteggio di fatto inferiore alla docente Picone Severina hanno ottenuto l'assegnazione in Campania, in uno degli ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità tra quelli di preferenza.

Inoltre, circostanza che evidenzia ulteriormente l'illegittimità dell'*agere* dell'amministrazione scolastica resistente, docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e **docenti appartenenti alla Fase D, ovvero fase subordinata alla fase C**, che potevano ottenere l'assegnazione solo sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti, hanno, invece, avuto la precedenza rispetto alla ricorrente, ottenendo, in spregio alla normativa di settore, l'assegnazione in Campania in uno degli ambiti indicati, tra i primi nell'ordine di preferenza, dalla docente Picone Severina.

Ed invero, anche come provato in atti, si evidenziano, tra gli altri, **i nominativi di alcuni docenti che con punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione dell'ambito Campania 0008, indicato come prima scelta nella domanda di mobilità della ricorrente:**

- Di Resta Rosa, punti 15, assegnazione Campania 0008, (cfr. pag.7, **all. 6**);
- Marchitelli Ilaria, punti 15, assegnazione ambito Campania 0008, (cfr. pag 8, **all. 6**);
- Marchionne Antonella, punti 17, assegnazione ambito Campania 0008, (cfr. pag.8, **all. 6**);

- **Feola Mariateresa**, punti 17, assegnazione ambito Campania 0008, (cfr. pag.7, **all. 6**);
- **Cepparulo Rita**, punti 19, assegnazione ambito Campania 008 (cfr. pag. 6, **all. 6**);
- **Valente Silvana** punti 20, assegnazione ambito Campania 0008, (cfr. pag.10, **all. 6**);
- **Pirozzi Barbara**, punti 21, assegnazione ambito Campania 0008, (cfr. pag.9, **all. 6**);
- **Pagano Pierpaola**, punti 22, assegnazione ambito Campania 0008, (cfr. pag.9, **all. 6**);
- **Massimo Vincenzo**, punti 22, assegnazione ambito Campania 0008, (cfr. pag.8, **all. 6**);
- **Vitale Letizia**, punti 23, assegnazione ambito Campania 0008, (cfr. pag.10, **all. 6**);
- **Pagliuca Maria Luisa**, punti 24, assegnazione ambito Campania 0008, (cfr. pag.9, **all. 6**);
- **Molinaro Maria**, punti 26, assegnazione ambito Campania 0008, (cfr. pag.8, **all. 6**);
- **La Canna Anastasia**, punti 26, assegnazione ambito Campania 0008, (cfr. pag.8, **all. 6**);
- **Della Volpe Giuseppina**, punti n. 34, assegnazione ambito Campania 0008, (pag.6, **all. 6**).

Oltre ai nominativi sopra indicati, assegnati all'ambito Campania 0008, indicato quale scelta prioritaria dalla ricorrente nella domanda di mobilità, altri docenti, con punteggio uguale o addirittura inferiore a quello vantato dalla ricorrente, sono stati assegnati agli ambiti della Campania indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità di seguito alla prima scelta.

Ovvero, e se ne indicano solo alcuni, a mero titolo esemplificativo:

- **Cafiero Anna** punti 13, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 12, **all. 6**);
- **Caruso Manuela**, punti 19, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 13, **all. 6**);
- **di Donna Maria Rosaria**, punti 12, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 14, **all. 6**);
- **Di Nunzio Paola**, punti 19, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 16, **all. 6**);
- **di Somma Antonietta**, punti 17, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 16, **all. 6**),
- **Ederoclite Mario**, punti 17, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 16, **all. 6**);
- **Enrico Marilena**, punti 17, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 25, **all. 6**);
- **Iervasi Rosa**, punti 13, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 25, **all. 6**);
- **La Gatta Lina**, punti 17, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 19, **all. 6**);
- **Lamberti Sonia**, punti 18, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 19, **all. 6**);

- **Malafrente Maria Rosaria**, punti 15, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 20, **all. 6**);
- **Nunziata Annalia**, punti 12, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 22, **all. 6**);
- **Pascucci Alessandra**, punti 15, ambito Campania 0014, (cfr. pag 23, **all. 6**);
- **Sciarra Daniela**, punti 17, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 25, **all. 6**);
- **Torti Stefania**, punti 15, ambito Campania 0014, (cfr. pag. 28, **all. 6**);
- **Capece Anna**, **punti, 25, ambito Campania 0016**, (cfr. pag.12, **all.6**);
- **Pelosi Carmen**, punti 26, ambito Campania 0007, (cfr. pag.9, **all. 6**);
- **Russo Domenica**, punti 30, ambito Campania 0007, (cfr. pag. 9, **all. 6**);
- **Solla Adriana**, punti 26, ambito Campania 0007 (cfr. pag. 10, **all. 6**);
- **Salzillo Angelina**, punti 30, ambito Campania 0007, (cfr. pag. 10, **all. 6**);
- **Turchetto Flora**, punti 29, ambito Campania 0007, (cfr. pag. 10, **all. 6**);
- **Graziano Antonietta**, punti 21, ambito Campania 0012, (cfr. pag. 18, **all. 6**);
- **Lauro Giovanna**, punti 17, ambito Campania 0012, (cfr. pag. 19, **all. 6**);
- **Calabrese Annunziata**, punti 17, ambito Campania 0013, (cfr. pag. 12, **all. 6**);
- **Castaldo Michelina**, punti 18, ambito Campania 0013, (cfr. pag. 14, **all. 6**);
- **Colantoni Vincenzina**, punti 15, ambito Campania 0013, (cfr. pag. 12, **all. 6**);
- **Dimaro Raffaella**, punti 13, ambito Campania 0013, (cfr. pag. 15, **all. 6**);
- **Dodero Marilinda**, punti 20, ambito Campania 0013, (cfr. pag. 14, **all. 6**);
- **Iasio Antonio**, punti 20, ambito Campania 0013, (cfr. pag. 26, **all. 6**);
- **Lumia Alessia**, punti 12, ambito Campania 0013, (cfr. pag. 19, **all. 6**);
- **Matarese Debora**, punti 18, ambito Campania 0013, (cfr. pag 21, **all. 6**);
- **Mattiello Antonia**, punti 20, ambito Campania 0013, (cfr. pag 21, **all. 6**);
- **Morra Claudia**, punti 17, ambito Campania 0013, (cfr. pag. 21, **all. 6**);
- **Prebenda Lucia**, punti 12, ambito Campania 0013, (cfr. pag. 23, **all. 6**);
- **Pisacane Giuseppina**, punti 18, ambito Campania 0013, (cfr. pag. 23, **all.6**);
- **De Luca Anna Claudia**, punti 26, Ambito Campania 0020, (cfr. pag. 15, **all.6**);
- **Orsolillo Giusy**, punti 24, Ambito Campania 0020, (cfr. pag. 25, **all. 6**);
- **Mastroianni Chiara**, punti 19, ambito Campania 0009, (cfr. pag. 8, **all. 6**).

Si aggiunga ancora, come la ricorrente sia stata “scavalcata”, quanto alle assegnazioni in uno degli ambiti della Regione Campania, anche da docente appartenente alla Fase D. Ed invero, è sufficiente confrontare l’allegato elenco relative alle assegnazioni della Fase D (**all. n. 7**) di alcuni docenti, per verificare che la **docente Rubino Carmela, appartenente alla Fase D, posto comune**, ha ottenuto l’assegnazione in ambito Campania 0004, indicato dalla ricorrente e non assegnato alla stessa, sebbene rientrante nella precedente Fase C. Il tutto in spregio di quanto previsto dall’art. 6 del C.C.N.I. del 8.4.2016 che, relativamente alla Fase D, espressamente prevede “*gli assunti nell’anno scolastico 15-16 da fase 0 e A del piano funzionale 15-16 nonché da fasi B e C del piano funzionale 15-16 provenienti dalle graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti*”.

E’ di tutta evidenza, dunque, la violazione della “progressione delle Fasi”, prevista dalla normativa relativa alle operazioni di mobilità 2016-2018, laddove emerge che la docente Rubino Carmela, Fase D, risulta assegnata in un ambito della Regione Campania di fatto indicato dalla ricorrente e dunque alla stessa spettante, in quanto appartenente alla precedente Fase C.

Dunque, a causa della errata applicazione delle modalità previste dalla normativa relativa alla mobilità 2016-2018, la ricorrente è stata costretta ad accettare l’assegnazione presso un ambito non gradito con notevoli ripercussioni sulla propria sfera personale e familiare.

Sul punto recente giurisprudenza, in fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, ritenendo l’operato del MIUR violativo delle disposizioni di cui all’articolo 6 del C.C.N.I. nonché del Allegato 1 al C.C.N.I., ha accolto il ricorso proposto e per l’effetto ha ordinato all’amministrazione scolastica di assegnare la docente presso specifici ambiti territoriali rispetto ai quali “*v’è specifica deduzione in ordine al fatto che i vi siano stati destinati docenti con punteggio inferiore*” (**all. 8, Tribunale di Milano, sezione lavoro, sent. N. 1161/2018 del 2.5.2018**).

A seguito di tale pronunciamento prontamente l'USP di Caserta, con provvedimento di rettifica dei movimenti della scuola primaria, ha assegnato la ricorrente docente in sovrannumero nell'ambito territoriale Campania 0008 (all. 9).

Di portata analoga altri provvedimenti, dello stesso tenore, *ex multis: Tribunale di Forlì, sezione lavoro, sent. N. 236 del 19.9.2018, Tribunale Napoli Nord, sezione lavoro, ordinanza del 31.10.2016, Tribunale di Verbania, sezione lavoro, ordinanza del 9.2.2017, Tribunale di Siena, sezione lavoro, ordinanza del 23.1.2017.*

Ed inoltre pare qui il caso di evidenziare come altri Tribunali si siano già espressi nel censurare le violazioni di legge poste in essere dall'amministrazione resistente: *Tribunale di Roma, sezione lavoro, ordinanza del 30.5.2017 (all. 10).*

Nella predetta ordinanza, vengono indicati, tra gli altri, i docenti Di Resta Rosa, punti 17, Marchetti Ilaria punti 15, Marchionne Antonella punti 17, già poco sopra individuati che vantano ponteggio inferiore a quella della ricorrente.

Ad ulteriore conferma delle molteplici illegittimità poste in essere dall'amministrazione resistente si evidenzia come sia lo stesso Miur a prevedere, nella domanda di mobilità, come valutabili gli anni di servizio prestati in pre-ruolo. Nel caso che qui ci occupa, sebbene oggetto di reclamo, gli stessi non sono stati computati ai fini di una corretta compilazione della graduatoria.

§§§

B. Sebbene quanto esposto renda evidente l'illegittimità dell'agere dell'amministrazione scolastica resistente, non ci si può esimere dall'evidenziare ulteriori profili di illegittimità che hanno caratterizzato le operazioni di mobilità di cui si discute.

In primis va evidenziata la disparità di trattamento risultante dalla normativa appena richiamata in danno ai docenti che, come la ricorrente, assunti ed immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015-2016, provenienti da GAE per effetto del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, sono stati obbligati a proporre

domanda di mobilità esclusivamente su ambito, *rectius*, fino a 100 preferenze per ambiti regionali e sino a 100 per le province su tutto il territorio nazionale negando, dunque, in maniera illogica e singolare, la possibilità di proporre domanda di mobilità su scuola come invece previsto per i docenti assunti entro l'anno 2014-2015. Anche per i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 è stato previsto in maniera illogica e *contra legem* un percorso preferenziale, rispetto ai soggetti provenienti da GAE, per i quali risultano accantonati posti altrimenti loro spettanti.

A tal proposito il Tribunale di Ravenna, con mirabile provvedimento, ha riconosciuto che *“a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014-2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 rispetto ai soggetti provenienti da GAE”*, **Tribunale di Ravenna**, sezione lavoro, **sentenza n. 359 del 21.11.2017, (all.11)**.

Ma vi è di più !!

L'assegnazione attribuita alla ricorrente in uno degli ambiti non richiesti in via preferenziale e diversi da quello Campania 0008, o di quelli indicati di seguito nella domanda di mobilità, risulta erronea anche sotto diverso e rilevante profilo.

In spregio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il MIUR si è affidato ad un sistema informatico cd. algoritmo, le cui modalità di funzionamento risultano a tutt'oggi del tutto sconosciute. In buona sostanza l'amministrazione avrebbe gestito le operazioni di mobilità pensando di assicurare la parità di trattamento, di fatto non avvenuta, mediante il non meglio precisato sistema dell'*algoritmo*: un sistema computerizzato che di certo ha dato risultati errati anche forse(!!!) sulla scorta di dati inseriti erroneamente.

Un sistema, quello dell'algoritmo, confuso, lacunoso, ridondante, elaborato in due linguaggi di programmazione differenti, definito dal pool di esperti informatici dell'Università Tor Vergata e La Sapienza di Roma responsabile del caos determinatosi nei trasferimenti della mobilità 2016-2018.

È proprio per effetto di tale sistema computerizzato e/o del malfunzionamento dello stesso, che docenti, con punteggi oggettivamente inferiori a quella della ricorrente, in assenza di qualsivoglia precedenza, hanno ottenuto l'assegnazione per il triennio 2016-2018 in uno degli ambiti indicati tra quelli di preferenza dalla ricorrente, la quale di contro, sebbene abbia indicato, in virtù del principio previsto dalla normativa in *subiecta materia*, quali ambiti di preferenza (si badi non uno, ma diversi ambiti della Regione Campania) quello più vicino al comune di residenza, ha ottenuto un'assegnazione in dispregio di tale sua richiesta, a chilometri di distanza dal Comune di residenza. Con un notevole aggravio di spesa per la necessità di condurre in locazione un'abitazione nel comune di Rosia, ove presta servizio, e per i continui viaggi per far ritorno presso il proprio nucleo familiare composto dal marito e tre figlie, due delle quali minorenni (**all. 12**).

Tutto quanto sopra premesso è considerato in diritto, la docente Picone Severina, come sopra rappresentata e difesa, con riserva di maggiormente argomentare e dedurre, rassegna le seguenti

C O N C L U S I O N I

piaccia al Tribunale di Siena, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere e decidere:

a) in via assolutamente preliminare, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione ed al conseguente **riconoscimento nella graduatoria** della mobilità per il triennio 2016-2018, **dell'ulteriore punteggio di punti 9 in ragione dei 3 anni di servizio pre-ruolo svolto nelle scuole statali**, come stabilito dall'O.M n. 241/2016 e dal C.C.N.I. del 08.4.2016 ed illegittimamente non riconosciuti dal MIUR alla ricorrente all'atto della validazione della domanda di mobilità, **per un totale complessivo di punti 37**, comprensivi di **6** punti per il ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza;

b) accertare e dichiarare, previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, l'illegittimità, *in parte qua*, del bollettino elenco dei trasferimenti della scuola primaria con il quale è stato

disposto il trasferimento della ricorrente all'ambito Toscana 0025 e conseguentemente disapplicare tutti i provvedimenti lesivi della posizione giuridica della ricorrente;

c) per l'effetto, **dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata, anche in soprannumero, a far data dal 01.09.2016, nel primo ambito di preferenza indicato Campania - ambito 0008, o, in una delle scuole primarie rientranti in uno degli ambiti Campania indicati a titolo preferenziale nella predetta domanda di mobilità (Campania 0017, 0016, 0018, 0014, 0011, 0007, 0012, 0013, 0010, 0020, 0021, 0009, 0005, 0019, 0001, 0023, 0025, 0015, 0026, 0022, 0024, 0027 e 0028);**

d) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto procuratore.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione, si producono i seguenti documenti:

1. comunicazione del MIUR di assegnazione all' I.C. Lorenzetti, Rosia (SI);
2. contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, assegnazione alla sede provvisoria presso l'I.C. Martin Luther King, Roma;
3. domanda di mobilità;
4. convalida domanda di mobilità;
5. **a-b** reclami inoltrati dalla ricorrente il 30.06.2016 e 01.08.2016 all'USP di Roma;
6. bollettini trasferimenti scuola primaria Campania;
7. estratto bollettini trasferimenti scuola primaria fase D;
8. sentenza n. 1161/2018 del 2.5.2018, Tribunale di Milano, sezione lavoro;
9. rettifica movimenti scuola primaria del 16-5-2018;
10. ordinanza del 30.5.2017, Tribunale di Roma, sezione lavoro;
11. sentenza n. 359 del 21.11.2017, Tribunale di Ravenna, sezione lavoro;
12. stato di famiglia di Picone Severina.
13. C.C.N.I
14. Autocertificazione esenzione e C.I.

Anche ai fini del pagamento del Contributo Unificato la ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa ha valore è indeterminabile ma la ricorrente gode dei benefici di esenzione.

S.J.

avv. Alfredo Altobelli

